DISPOSIZIONI A FAVORE DEGLI INSEGNANTI DI STORIA DELL'ARTE CON NOTEVOLE ANZIANITA' DI SERVIZIO

Art. unico

Agli insegnanti di ruolo di storia dell'arte che, in possesso della abilitazione specifica, abbiano prestato, anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, servizio presso i licei classici statali come incaricati di tale insegnamento e' valutato, ai fini giuridici, tutto il servizio da essi prestato fino alla loro assunzione in ruolo.

Versione in vigore dal 2 marzo 1962, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni a favore degli insegnanti di storia dell'arte con notevole anzianita' di servizio
Estremi	Legge 30 gennaio 1962, n. 27
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-a-favore-degli-insegnanti-di-storia-dell-arte-con/art-unico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it